



Federazione Italiana Sport Equestri

---

**IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE  
della Federazione Italiana Sport Equestri**

**Avvocato ALESSANDRO GIOIA**

**HA EMESSO LA SEGUENTE DECISIONE NEL PROCEDIMENTO N. 14/2022  
NEI CONFRONTI DEL  
Tesserato COSTALLA ALESSIA**

- vista la segnalazione, inviata a mezzo mail, in data 09/06/2022, dalla Procura Federale alla Segreteria Federale e pervenuta a questo Giudice in data 13/06/2022;
- vista una seconda mail in pari data inviata dalla Segreteria Federale a questo Giudice con allegato una ricevuta di pagamento di € 400,00 alla Società Ippica Sanremo da parte della tesserata Costalla Alessia;
- *rilevato* che la segnalazione riportava la denuncia della tesserata Michela Lombardi che scriveva al Comitato Regionale Piemonte e alla Procura Federale secondo la quale la tesserata Costella Alessia non avrebbe pagato la quota per il ritiro di due cavalli fuori termine, in riferimento alla manifestazione Jumping San Remo del 9/12 Giugno 2022. Infatti alla Tesserata Michela Lombardi era giunta in data 08/06/2022 la denuncia della sig.ra Eleuteri Valentina la quale deduceva che:” Buon pomeriggio con la presente sono a far presente il mancato pagamento di € 400,00 per n. 2 ritiri effettuati fuori termine di Alessia Costalla e dei suoi due cavalli”;
- visti gli artt 34, 37, 39 del Regolamento di Giustizia vigente questo G.S. Nazionale fissava la data in cui assumere la pronuncia per il giorno 21/06/2022 e mandava alla Segreteria Organi di Giustizia di comunicare, ai sensi dell’art. 39.2 del Regolamento di Giustizia, il provvedimento a **COSTALLA ALESSIA**, nata a Ceva (CN) il 02/06/1998 alla sua mail: [alessia.costalla@libero.it](mailto:alessia.costalla@libero.it) e presso l’ASD La Varletta, ai sensi dell’articolo 30 del Regolamento di Giustizia, in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo e, comunque, agli indirizzi pec presenti nelle

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma

T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. [segreteria@fise.it](mailto:segreteria@fise.it)

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)

---



Federazione Italiana Sport Equestri

---

schede di tesseramento, in mancanza, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria presente nelle schede di tesseramento, in mancanza, all'indirizzo postale ivi indicato; nonché, in mancanza, ai sensi dell'art. 30.2, ai tesserati presso la sede dell'associazione di pertinenza presso la quale egli abbia la residenza sportiva con prova di ricezione e consegna agli stessi e avvertimento che, in mancanza, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione ex art. 30.2 Regolamento Di Giustizia. Avvertendola che ai sensi dell'art. 30.3 è onere delle parti di indicare nel primo atto, anche anteriore al deferimento, l'indirizzo di posta elettronica certificata o, in subordine, ordinaria, presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni inerenti al procedimento disciplinare in corso; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la Segreteria dell'Organo procedente e si hanno per conosciute con tale deposito; riservando ogni altro provvedimento ai sensi dell'art 39.4 e 39.5 R.G; avvertendo le parti che, ai sensi dell'art 39.1 R.G., hanno facoltà di presentare memorie documenti e testimoni fino al giorno 01.04.2022 e che la memoria difensiva deve essere sottoscritta dalla parte personalmente o da difensore munito di procura quando nominato, e corredata da copia del documento di identità.

In data 15/06/2022 l'incolpata inviava alla Segreteria degli Organi di Giustizia Federale mail con allegato copia del bonifico bancario fatto in data 08/06/2022 alla Società Ippica Sanremo per € 400,00. Nella mail la tesserata Alessia Costalla deduceva che aveva inviato il pagamento prima dello spirare dei 7 giorni richiesti dal Regolamento Federale e chiedeva di essere assolta.

Non necessita di altra istruttoria per decidere.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'art 318.1 del Regolamento Generale FISE Libro VI “ Manifestazioni Sportive” stabilisce che: “ il cavaliere che non abbia corrisposto quanto dovuto ad un

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)

---



Federazione Italiana Sport Equestri

---

Comitato Organizzatore prima di lasciare la sede della manifestazione, può effettuare il pagamento senza ulteriore aggravio nel termine di 7 giorni dalla fine della manifestazione di riferimento con strumenti tracciabili”.

Orbene nel nostro caso la manifestazione Jumping Sanremo si è svolta fra il 9 e 12 Giugno 2022 ed il pagamento è stato perfezionato in data 08/06/2022 come risulta dal bonifico inviato dallo stesso denunciante e dall'incolpata.

### **PQM**

Il Giudice Sportivo Nazionale ordina di non doversi procedere nei confronti della tesserata COSTALLA ALESSIA.

### **MANDA**

Alla Segreteria Organi di Giustizia per comunicazione all'interessato nonché per la pubblicazione del presente provvedimento e per gli adempimenti connessi.

Roma, li 21/06/2022

**Il Giudice Sportivo Nazionale**

**Avv. Alessandro Gioia**

Viale Tiziano, 74 - 00196 Roma  
T. 06 83 66 84 15 F. 06 83 66 84 78 W. segreteria@fise.it

P.I. 02151981004 C.F. 97015720580

[www.fise.it](http://www.fise.it)

---